

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2220-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**CONTE**)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GUALTIERI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**DE MICHELI**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze  
indifferibili

---

*Presentato il 26 ottobre 2019*

---

(Relatori: **RUOCCO** e **FRAGOMELI**)



zione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: « finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, » sono inserite le seguenti: « nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, » e dopo le parole: « autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate » sono inserite le seguenti: « e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo »;

al comma 5, le parole: « Ministro delle infrastrutture dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di trasporto ».

Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

« Art. 53-bis. – (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi) – 1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.



3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

*All'articolo 54:*

*al comma 2, terzo periodo, le parole: « di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 ».*

*All'articolo 55:*

*al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « può svolgere » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

b) alla lettera b), dopo le parole: “banche, nazionali o estere” sono aggiunte le seguenti: “e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” ».

*Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 55-bis. – (Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore) –  
1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni